

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1979

Estensione dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477, al personale della scuola collocato a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1975

ONOREVOLI SENATORI. — La legge delega 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 16 agosto 1973, dispone nell'articolo 3 la rivalutazione della posizione del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica in conseguenza dei maggiori impegni richiesti da essa, con particolare riguardo alla partecipazione agli organi collegiali della scuola. La rivalutazione è stata realizzata con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 16 febbraio 1976), convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88 (*Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 14 aprile 1976), relativo al riordinamento dei ruoli del predetto personale, sostitutivo di un precedente decreto emanato alla scadenza fissata dalla legge n. 477 (30 giugno 1975), ma non registrato dalla Corte dei conti per mancanza di copertura finanziaria. La decorrenza giuridica dei miglioramenti economici e di carriera previsti nel decreto-legge n. 13 è stata fissata, come stabilito dall'articolo 3 della legge delega n. 477, al 1° gennaio 1976;

quella economica al 1° luglio 1976 per il 50 per cento e al 1° luglio 1977 per l'intero ammontare.

Occorre, tuttavia, precisare che il 1° ottobre 1974 sono entrati in vigore, al fine di attuare le norme della legge delega n. 477 del 1973, i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417, 418, 419 e 420 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 settembre 1974) già previsti nell'anzidetta legge. Il decreto n. 416, relativo all'istituzione degli organi collegiali, ha imposto al personale direttivo e docente della scuola numerose prestazioni negli organi collegiali di circolo didattico e di istituto. Si sono realizzati, pertanto, i maggiori impegni previsti dal sopra ricordato articolo 3 della legge delega n. 477 del 1973. E l'articolo 88 del decreto n. 417, sullo stato giuridico, ha stabilito, per i docenti, un prolungamento di 20 ore mensili dell'orario di servizio, rispetto all'orario fissato nel precedente stato giuridico, in conseguenza appunto delle numerose prestazioni e dei maggiori impegni richiesti ad essi nel decreto n. 416.

Peraltro la decorrenza giuridica del 1° gennaio 1976 esclude il personale direttivo e insegnante, collocato a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età, il 1° ottobre 1975 dai benefici previsti dalla legge n. 477 del 1973 e precisati dal decreto n. 13. Sembra giusto, tuttavia, che essi vengano estesi al predetto personale al quale l'estensione non può essere giuridicamente negata, perchè sotto il profilo giuridico l'articolo 3 della legge n. 477 del 1973 rivela, in rapporto alla Costituzione, ai principi generali del diritto, le illogicità e i contrasti seguenti:

1) *Incoerenza e contraddizione tra cause ed effetti della legge.*

L'articolo 3 della legge n. 477 del 1973 dispone la rivalutazione della posizione del personale della scuola in conseguenza sia dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto come anche degli impegni richiesti dalla legge n. 477, con particolare riguardo alle numerose e multiformi attività connesse alla partecipazione agli organi collegiali, indicate analiticamente nel sopra ricordato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; ma nello stesso tempo l'anzidetto articolo 3 esclude, a causa della decorrenza giuridica dei miglioramenti economici e di carriera fissata al 1° gennaio 1976, la rivalutazione della posizione di quel personale che, collocato in pensione per limiti di età il 1° ottobre 1975, ai maggiori impegni culturali e professionali e alla vita degli organi collegiali della scuola ha partecipato.

L'incoerenza e la contraddizione rilevate tra cause ed effetti della legge sembrano, peraltro, sfuggire al legislatore.

2) *Violazione dell'equità e della giustizia, perchè viene punito il personale con più di quarant'anni di servizio e premiato il personale con meno di quarant'anni di servizio.*

L'articolo 15, secondo comma, della legge n. 477 del 1973 consente che il personale della scuola, il quale, in servizio al 1° ottobre 1974, dovrebbe essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto i quarant'anni di servizio attualmente richie-

sti per conseguire il massimo della pensione, venga mantenuto in servizio fino al raggiungimento dei quarant'anni utili a pensione.

La predetta norma ha permesso a numerosi docenti che avrebbero dovuto essere collocati a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1975 di rimanere in servizio fino a raggiungere i quarant'anni richiesti per il massimo della pensione. La permanenza in servizio oltre i limiti di età dà ad essi la possibilità di maturare il diritto ai benefici previsti dal decreto-legge n. 13 del 1976 relativo al riordinamento dei ruoli; mentre l'articolo 3 della medesima legge n. 477 del 1973, per la decorrenza giuridica fissata il 1° gennaio 1976, non consente ai docenti che, avendo raggiunto almeno quarant'anni di servizio, sono stati collocati a riposo d'ufficio per raggiunti limiti d'età il 1° ottobre 1975, di conseguire tali benefici.

Il trattamento che la legge n. 477 del 1973 stabilisce per il personale della scuola con almeno quarant'anni di servizio è palesemente iniquo ed ingiusto rispetto al trattamento concesso al personale con meno di quarant'anni di servizio.

3) *Violazione dei principi generali del diritto.*

Un principio giuridico generale stabilisce: « il diritto si consegue nel momento stesso in cui la legge impone la prestazione a causa della quale il diritto stesso è concesso ».

Il diritto ai benefici futuri si è conseguito alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416 e 417, e cioè il 1° ottobre 1974, perchè da tale data la legge fa decorrere le prestazioni.

Escludere dai miglioramenti economici e di carriera il personale della scuola, collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 1° ottobre 1975, è violazione evidente del predetto principio.

4) *Violazione dell'articolo 3 della Costituzione.*

L'articolo 3 della Costituzione afferma il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.

L'articolo 3 della legge n. 477 del 1973 stabilisce, invece, il principio della disuguaglianza del personale della scuola, perchè dirigenti e docenti che hanno subito lo stesso aggravio di lavoro hanno un diverso trattamento se sono collocati in quiescenza prima o dopo il 1° gennaio 1976.

5) *La legge n. 477 del 1973 estende i benefici dell'articolo 3 al personale della scuola che non ne ha conseguito il diritto, mentre li esclude per il personale che tale diritto ha maturato.*

Com'è noto la legge n. 336 del 1970 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144 dell'11 giugno 1970), avente per oggetto: « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati », concede molteplici benefici agli ex combattenti compreso il personale direttivo e docente nella scuola.

In aggiunta ai benefici indicati in altri articoli, l'articolo 3 di detta legge stabilisce, per il personale che chiede di essere collocato a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di essa, un aumento di servizio di sette anni e, per i mutilati ed invalidi, di dieci anni sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza.

Inoltre l'articolo 15, ultimo comma, della legge n. 477 del 1973 dice: « Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10 ».

Ciò premesso, devono rilevarsi, tra l'altro, la contraddizione e l'incoerenza della legge n. 477 del 1973. Il legislatore estende al personale ex combattente della scuola, già beneficiario dalla legge n. 336 del 1970, i vantaggi del riordinamento dei ruoli pur non avendone esso, per la maggior parte, perchè cessato dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 giugno 1975, acquistato il diritto. Tale diritto si può conseguire, come viene indicato nella presente relazione, solo con l'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica nn. 416 e 417 del 1974 e cioè il 1° ottobre 1974.

Ma nello stesso tempo il legislatore esclude l'estensione dei benefici del riordinamento dei ruoli del personale della scuola, che, collocato in pensione per limiti di età il 1° ottobre 1975, ne ha conseguito pienamente il diritto.

Pertanto il trattamento che la legge n. 477 del 1973 stabilisce per quest'ultimo personale non è soltanto palesemente iniquo ed ingiusto, ma anche contraddittorio ed incoerente, rispetto al trattamento riservato al personale ex combattente di cui all'ultimo comma dell'articolo 15.

Il presente disegno di legge, pur lasciando immutata la decorrenza giuridica fissata dall'articolo 3, è diretto a rimuovere gli anzidetti vizi e ad eliminare la palese ingiustizia verso il personale della scuola collocato a riposo per raggiunti limiti d'età il 1° ottobre 1975.

L'onere finanziario che deriva al bilancio dello Stato dalla sua approvazione, sia per il numero limitato che per l'età avanzata dei pensionati interessati, è modesto ed è destinato a diminuire progressivamente fino ad estinguersi nell'arco di un numero non eccessivo di anni.

Attese le valide ed obiettive motivazioni a base del disegno di legge, si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al personale ispettivo, direttivo e insegnante che è cessato dal servizio, per raggiunti limiti di età, il 1° ottobre 1975, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.